

DECISIONE (UE) 2017/933 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2016

su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

considerando quanto segue:

- (1) Il conferimento di compiti in materia di vigilanza alla Banca centrale europea (BCE) da parte del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ mette alla prova l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale della BCE, dato l'elevato numero di decisioni richieste in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza bancaria.
- (2) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, ciascuna istituzione dell'Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, le condizioni e le finalità da essi previste. L'articolo 9.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») prevede che la BCE abbia due organi decisionali, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.
- (3) L'articolo 11.6 dello Statuto del SEBC stabilisce che il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. In relazione a ciò, gli articoli 10.1 e 10.2 del regolamento interno della Banca centrale europea (di seguito il «regolamento interno»), adottato con la Decisione BCE/2004/2 ⁽²⁾, dispone che tutte le unità operative della BCE siano poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Ai sensi dell'articolo 13 *quaterdecies*.1 del regolamento interno, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza.
- (4) In conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 i compiti attribuiti alla BCE devono essere assolti senza arrecare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Inoltre l'articolo 25 dispone che il personale coinvolto nell'assolvimento di tali compiti sia separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Tale separazione organizzativa, in forza della quale il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 risponde al presidente del Consiglio di vigilanza, è stata attuata in conformità alla decisione BCE/2014/39 ⁽³⁾.
- (5) Il Comitato esecutivo non ha competenza decisionale in relazione alle decisioni di vigilanza. L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ha istituito il Consiglio di vigilanza come organo interno incaricato di pianificare ed eseguire i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 alla BCE. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza svolge attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi che, salve obiezioni, sono adottati da quest'ultimo. Il Consiglio di vigilanza non è un organo decisionale della BCE ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 9.3 dello Statuto del SEBC.
- (6) La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che può essere necessaria una procedura per delegare l'assunzione di decisioni, tenuto conto del numero considerevole di atti decisionali che un'istituzione può essere tenuta ad adottare per svolgere i propri compiti. La CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali ⁽⁴⁾. Pertanto i poteri conferiti a un'istituzione includono il diritto di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽²⁾ Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2014/39, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).

⁽⁴⁾ Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, *AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee*, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, *Carmine Salvatore Tralli contro BCE*, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

